



Ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP)

del 26 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 1991¹ sulla radioprotezione (LRaP),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e degli organi da esso incaricati in materia di radioprotezione.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Assoggettamento

Chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l'articolo 1 paga un emolumento.

Art. 4 Rinuncia alla riscossione di emolumenti

¹ In singoli casi debitamente motivati si può rinunciare a riscuotere emolumenti, in particolare:

- a. per lo smaltimento di materiale radioattivo la cui formazione è avvenuta quando la LRaP non era ancora applicabile o il cui proprietario non è identificabile o non lo è più;
- b. per prestazioni che devono essere effettuate per salvaguardare la sicurezza della popolazione in caso di evento, se chi ne è stato la causa non è più identificabile.

RS 814.56

¹ RS 814.50

² RS 172.041.1

² Se il proprietario o il responsabile di cui al capoverso 1 può essere identificato in un secondo tempo, l'UFSP può fatturare il corrispondente emolumento con effetto retroattivo.

Art. 5 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono calcolati secondo gli importi forfetari stabiliti nell'allegato.

² Per provvedimenti, prestazioni e decisioni che non sono menzionati nell'allegato o per i quali nell'allegato è stabilito un emolumento in funzione del dispendio, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria si situa, a seconda delle conoscenze specifiche necessarie e del livello di funzione del personale incaricato, tra i 100 e i 200 franchi. Il tempo di viaggio e il tempo d'attesa sono calcolati come tempo di lavoro.

Art. 6 Supplemento d'emolumento

L'UFSP e gli organi da esso incaricati possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario per prestazioni fornite su richiesta urgentemente o al di fuori dell'orario normale di lavoro, oppure che comportano un onere amministrativo straordinario.

Art. 7 Esborsi

Sono considerate esborsi, oltre alle spese previste nell'articolo 6 OgeEm³, le spese supplementari concernenti una determinata prestazione, segnatamente gli onorari secondo gli articoli 8/–8t dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 8 Fatturazione, decisione circa gli emolumenti

¹ Se affida un compito a un altro organo, l'UFSP può abilitare quest'ultimo a fatturare esso stesso gli emolumenti.

² In caso di controversia concernente la fattura, l'UFSP pronuncia una decisione circa gli emolumenti.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 5 luglio 2006⁵ concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione è abrogata.

³ RS 172.041.1

⁴ RS 172.010.1

⁵ RU 2006 2949, 2013 3407

Art. 10 Disposizione transitoria

La presente ordinanza si applica ai provvedimenti, alle prestazioni e alle decisioni non ancora conclusi rispettivamente non ancora passati in giudicato alla sua entrata in vigore.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

26 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 5 cpv. 1)

Importi forfaitari

A. Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti (art. 9 dell'ordinanza del 27 aprile 2017⁶ sulla radioprotezione [ORaP])

Franchi

I. Applicazioni mediche

1.	Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali, istituti privati, ospedali universitari, studi dentistici, cliniche dentarie	
1.1	Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kV	400
1.2	Ortopantomografi / impianti di radiografia panoramica, ortopantomografi con teleradiografia, tomografi volumetrici digitali	650
2.	Impianti in studi medici e chiropratici	
2.1	Impianti a raggi X per radiografie	650
2.2	Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie	700
3.	Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali, istituti privati, ospedali universitari	
3.1	Impianti a raggi X per radiografie	950
3.2	Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie	1 000
3.3	Mammografi	950
3.4	Simulatori	1 000
3.5	Impianti a raggi X per terapia superficiale	950
3.6	Impianti a raggi X per terapia profonda	1 600
3.7	Impianti per applicazioni ad alto dosaggio in cardiologia e radiologia interventistica	1 150
3.8	Tomografi computerizzati	1 600
3.9	Apparecchi «afterloading», unità irradianti	2 000
3.10	Acceleratori lineari	2 600

⁶ RS 814.501

		Franchi
4.	Medicina nucleare	
4.1	Diagnostica, area di lavoro di tipo C	1 400
4.2	Terapia, area di lavoro di tipo B/C	2 600
4.3	Dispositivi PET-TC	2 000
4.4	Dispositivi SPECT-TC	1 750
4.5	Camere per pazienti	1 400
5.	Impianti usati in medicina veterinaria, medicina legale, ricerca, formazione	
5.1	Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kV	400
5.2	Impianti a raggi X per radiografie	650
5.3	Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie	700
5.4	Tomografi computerizzati	1 150
5.5	Acceleratori lineari	2 600
6.	Densitometri ossei	500
II. Applicazioni non mediche		
1.	Impianti a raggi X per uso non medico	
1.1	Con protezione totale	500
1.2	Senza protezione totale	800
2.	Acceleratori per uso non medico	1 400
3.	Impianti di controllo delle acque di scarico	1 400
4.	Commercio, noleggio, garanzia della qualità	
4.1	<i>Esclusivamente</i> commercio (acquisto, fornitura) o noleggio di impianti; o <i>esclusivamente</i> realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell'articolo 9 lettera g ORaP.	2 100
4.2	Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manutenzione, esame di condizione, controllo successivo, esperimenti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l'esercizio diagnostico di impianti in ambito di dose debole e medio ai sensi dell'articolo 26 lettere a e b ORaP <i>inclusa</i> la realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell'articolo 9 lettera g ORaP.	3 900

		Franchi
4.3	Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manutenzione, esame del funzionamento, controllo successivo, esperimenti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l'esercizio diagnostico/terapeutico di impianti in ambito di dose forte ai sensi dell'articolo 26 lettera c ORaP <i>inclusa</i> la realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell'articolo 9 lettera g ORaP.	5 100
5.	Commercio con sorgenti radioattive	550
6.	Scuole	
6.1	Manipolazione di sorgenti o impianti radioattivi	650
7.	Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate	
7.1	Fino a 10 sorgenti radioattive sigillate	650
7.2	Più di 10 sorgenti radioattive sigillate	1 150
8.	Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività	
8.1	Fino a 3 sorgenti radioattive sigillate ad alta attività	800
8.2	Più di 3 sorgenti radioattive sigillate ad alta attività	1 400
9.	Manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate	
9.1	Manipolazione semplice nell'area controllata	650
9.2	Area di lavoro di tipo C	1 100
9.3	Area di lavoro di tipo B	1 400
10.	Licenza di trasporto	800
11.	Licenza per aziende nel campo di vigilanza della Suva	200

B. Riconoscimento di formazioni e aggiornamenti (art. 180 ORaP)

		Franchi
1.	Riconoscimento di corsi di formazione in radioprotezione	1 000
2.	Riconoscimento di corsi di aggiornamento in radioprotezione	500

C. Riconoscimento di servizi di dosimetria individuale (art. 66 ORaP)

	Franchi
1. Riconoscimento da parte dell'UFSP di servizi di dosimetria individuale nel campo di vigilanza dell'UFSP o dell'INSAI	1200
2. Riconoscimento da parte dell'UFSP di servizi di dosimetria individuale accreditati nel campo di vigilanza dell'UFSP o dell'INSAI	500

D. Riconoscimento di servizi di misurazione del radon (art. 159 ORaP)

	Franchi
Riconoscimento di servizi di misurazione del radon	500

E. Emolumenti unici in relazione a licenze e riconoscimenti

	Franchi
1. Rilascio di una licenza provvisoria per la sostituzione urgente di un impianto esistente	100
2. Licenza separata per l'importazione/l'esportazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività (art. 103 cpv. 4 ORaP)	350
3. Riconoscimenti di formazioni e aggiornamenti individuali in radioprotezione (art. 178 ORaP)	250

F. Misure (art. 15 cpv. 3 ORaP)

	Franchi
1. Misure gamma	300
2. Misure in scintillatori liquidi	200

G. Condizionamento, deposito intermedio e deposito in strati geologici profondi di scorie radioattive che devono essere consegnate (art. 119 e 120 ORaP)

		Franchi
1.	Condizionamento e deposito intermedio	
1.1	Scorie condizionate al m ³	17 500
1.2	Scorie non condizionate (volume effettivo delle scorie)	
	a. Sorgenti radioattive sigillate	
	Emettitori β/γ	
	Per sorgente Q2: $10^{-4} A_2^7 < Q_2 \leq 10^{-3} A_2$	4 100
	Per sorgente Q3: $10^{-3} A_2 < Q_3 \leq 10^{-1} A_2$	5 851
	Per sorgente Q4: $10^{-1} A_2 < Q_4$	in base al dispendio
	Emettitori α	
	Per sorgente QA2: $10^{-3} A_2 < QA_2 \leq 10^{-1} A_2$	4 100
	Per sorgente QA3: $10^{-1} A_2 < QA_3$	in base al dispendio
	b. Altre scorie non condizionate al m ³	94 000
1.3	Minimo per le piccole quantità	100
2.	Deposito in strati geologici profondi	
2.1	Scorie condizionate al m ³	24 000
2.2	Scorie non condizionate	
	a. Sorgenti radioattive sigillate	
	Emettitori β/γ	
	Per sorgente Q2: $10^{-4} A_2 < Q_2 \leq 10^{-3} A_2$	800
	Per sorgente Q3: $10^{-3} A_2 < Q_3 \leq 10^{-1} A_2$	3 500
	Per sorgente Q4: $10^{-1} A_2 < Q_4$	in base al dispendio
	Emettitori α	
	Per sorgente QA2: $10^{-3} A_2 < QA_2 \leq 10^{-1} A_2$	800
	Per sorgente QA3: $10^{-1} A_2 < QA_3$	in base al dispendio
	b. Altre scorie non condizionate al m ³	24 000

⁷ I valori A_2 figurano nell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS **0.741.621**).